

Ai Segretari Generali Regionali
Alle Strutture Regionali

Roma 28/10/2026 Prot. 168 R

Oggetto: Intelligenza artificiale – Nota CISL sul decreto legislativo di adeguamento al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

L'ARGOMENTO

Trasmettiamo in allegato la nota CISL sul decreto legislativo n. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre scorso, che adegua la normativa italiana al Regolamento UE sull'Intelligenza artificiale.

Come anticipato con nostra precedente circolare Prot. 164 del 13/10/2026, il decreto introduce importanti novità. In primo luogo, parifica le sanzioni per i datori di lavoro a quelle previste per i fornitori (multe fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato) in caso di violazione degli obblighi di informazione sui sistemi ad alto rischio.

L'articolo 41, accogliendo le richieste sindacali, vieta le decisioni esclusivamente automatizzate non solo per assunzioni e licenziamenti, ma anche per la valutazione delle prestazioni. Le decisioni finali sui lavoratori dovranno sempre essere prese da una persona fisica.

Fondamentale è l'articolo 42 su Salute e Sicurezza: l'uso dell'AI che incide su ritmi lavorativi e organizzazione deve essere inserito nella valutazione dei rischi, portando la materia nel perimetro d'azione dei nostri RLS.

Resta tuttavia aperto il nodo della consultazione preventiva sulle nuove tecnologie.

Come FLAEI Cisl, sarà nostro compito agire sulla contrattazione collettiva in tutte le aziende del settore per rafforzare gli obblighi di informazione previsti dalla legge a tutela di tutti i lavoratori, sulla falsariga di quanto già fatto in Enel con l'accordo del 20 luglio 2026.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

All.: c.s.

A TUTTE LE STRUTTURE

Roma, 21 ottobre 2026
Prot. LIRCS26165/LR/fp

Oggetto: Intelligenza artificiale – Pubblicato in G.U. il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (autorità, formazione e lavoro)

Care Amiche, cari Amici,

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 il **decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179**, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Il decreto **entra in vigore il 23 ottobre 2026**: da quella data decorrono anche i termini per i numerosi provvedimenti attuativi che esso prevede.

Per l'impianto generale del provvedimento – architettura delle autorità, spazi di sperimentazione, filiera scuola-formazione, pubblica amministrazione, garanzie per i lavoratori nelle decisioni assistite da sistemi di IA – e per la relativa valutazione rinviando alla scheda di lettura e commento trasmessa con la circolare del Dipartimento del 5 agosto, che resta il riferimento di base. Questa nota non la ripercorre, ma dà conto di qualche modifica ulteriore inserita in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell'esito delle richieste Cisl, delle scadenze attuative, in generale di ciò che serve sapere ora che il testo è definitivo.

Sanzioni

Una delle modifiche più rilevanti del d.lgs. 179/2026 riguarda le sanzioni: il testo definitivo supera i massimali differenziati e riconduce gli obblighi dei deployer, ossia gli utilizzatori professionali dei sistemi di IA, alla stessa soglia prevista per i fornitori: fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, ferme le disposizioni più favorevoli per le imprese di minori dimensioni. Nello schema, per i deployer il limite era di un milione di euro o dello 0,5% del fatturato.

La modifica assume particolare rilievo per i datori di lavoro: tra gli obblighi sanzionati rientra, infatti, l'informazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori e ai lavoratori interessati dall'impiego di un sistema di IA ad alto rischio, prevista dall'articolo 26, paragrafo 7, dell'AI Act. Quando tale obbligo sarà applicabile (dal 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'allegato III, tra cui quelli destinati alla selezione e alla gestione dei lavoratori), la sua violazione sarà quindi soggetta

allo stesso massimale previsto per gli obblighi dei fornitori, pur restando la sanzione concreta commisurata alla gravità del caso.

Autorità e vigilanza

Accanto ad AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e alle autorità del settore finanziario, il Garante privacy è autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di cui all'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act (specifiche categorie di sistemi ad alto rischio, come quelli impiegati per attività di pubblica sicurezza). Il coordinamento di ACN con le forze dell'ordine nei poteri ispettivi, limitato nello schema alla Guardia di finanza, è esteso a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Direzione investigativa antimafia (art. 7); l'articolo 17 impone alle autorità del settore finanziario un protocollo con la DIA analogo a quello con la Guardia di finanza. Gli accordi tra autorità che incidono sulle amministrazioni territoriali vanno comunicati, prima dell'adozione, alla Conferenza delle Regioni, ad Anci e a UPI (art. 7).

Valutazione delle prestazioni e selezione del personale

In base a una nostra richiesta la norma estende il divieto di decisione esclusivamente automatizzata alle valutazioni delle prestazioni, oltre che al licenziamento e alla selezione in ingresso. Secondo l'articolo 41, comma 1, le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano l'esclusione dalle fasi successive, non sono «decisioni finali» relative alla costituzione del rapporto. Lo screening dei curricula svolto con sistemi aziendali di selezione automatica (Applicant Tracking System, ATS) resta quindi fuori dal divieto di decisione esclusivamente automatizzata. Non è però privo di regole: restano applicabili l'AI Act, che classifica questi sistemi come ad alto rischio, l'articolo 22 del GDPR e soprattutto il comma 2 dello stesso articolo 41 relativo a ~~(dignità, riservatezza, non discriminazione)~~. Pertanto, ai sensi di quest'ultima norma, l'AI può essere usata per una prima sgrossatura dei CV senza riservare la decisione definitiva ad una persona fisica, a patto che siano rispettati la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione. Va anche sottolineato che tale possibilità si riferisce ai datori di lavoro che utilizzano propri sistemi ATS, non anche ai soggetti pubblici o privati accreditati nell'ambito dei servizi per il lavoro che utilizzano la Piattaforma SIISL, per i quali vigono regole più rigide (tema trattato dall'art. 48, si veda oltre).

Salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 42, introdotto su richiesta della Cisl, colma una lacuna dello schema iniziale, che non conteneva alcuna disposizione sul rapporto tra intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del lavoro ha, quindi, il compito di coordinare le misure con cui l'introduzione

e l'uso dei sistemi di IA devono rispettare i principi di tutela della salute e della sicurezza, nell'ambito delle competenze previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 smi.

La previsione centrale è al comma 2: i sistemi di IA che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza devono essere considerati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Testo unico. Il comma 3 obbliga il datore di lavoro a informare e formare adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici connessi all'IA e sulle misure di prevenzione adottate. Il decreto non nomina espressamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, una volta che l'IA entra nel documento di valutazione dei rischi, entra anche nel campo delle sue attribuzioni.

Il comma 4 promuove l'uso dell'IA anche come strumento di prevenzione di infortuni e malattie professionali, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Servizi per il lavoro

Il nuovo articolo 48 autorizza le amministrazioni competenti e i soggetti autorizzati o accreditati a usare l'IA per orientamento, incontro tra domanda e offerta, individuazione delle competenze e inserimento lavorativo, subordinandone l'impiego a supervisione umana, trasparenza e tutela dei diritti. Formulato in termini generali, il richiamo alla supervisione umana va inteso come riferito all'intero processo, compresa la fase di lettura e ordinamento delle candidature.

Il caso più rilevante è la Piattaforma SIISL del Ministero del lavoro, operativa gradualmente da settembre 2023. Il suo algoritmo calcola un «indice di affinità» tra profili e offerte e ordina candidati e offerte dal più al meno affine, senza scartare né penalizzare nessuno: è quindi un sistema di ordinamento assistito, non di screening automatico come gli ATS aziendali. Poiché però orienta le scelte e incide anche sulla conservazione di sostegni economici (ADI, SFL), è importante che il decreto abbia ribadito il principio di supervisione umana. L'articolo 48 non fissa standard operativi né meccanismi di verifica, che del resto sono già in fase di avanzata costruzione e che andranno affinati a partire dall'esperienza già maturata con la Piattaforma. In ogni caso il compito di presidiare in maniera ancora più forte un ambito in cui l'automazione è già pratica diffusa si sposta sui servizi di orientamento e placement (centri per l'impiego, sportelli regionali, career service universitari, sportelli per il lavoro Cisl): che dovranno attrezzarsi sempre meglio per accompagnare le persone nella redazione di curricula «leggibili» dai sistemi di IA che ne estraggono le informazioni e assegnano un punteggio di compatibilità.

Spazi di sperimentazione (sandbox)

Su richiesta della Cisl, la consultazione sugli esiti delle sperimentazioni nella “scatola di sabbia” è estesa ai portatori di interesse, sindacato compreso (art. 27). Un accordo in Conferenza unificata definirà il raccordo tra sandbox nazionale ed eventuali sandbox regionali e locali (art. 30, nuovo comma 4), i cui esiti confluiranno nella relazione annuale specifica sull'uso di questo strumento (art. 31). Il nuovo articolo 35 introduce una clausola generale di coinvolgimento delle Regioni e di riuso delle soluzioni già sviluppate sul territorio.

Ordini professionali

I corsi di formazione iniziale e continua devono includere percorsi di alfabetizzazione all'IA con un monte ore minimo, su profili tecnici, giuridici e deontologici; i consigli nazionali hanno tempo per adeguare i loro regolamenti entro sei mesi. L'obbligo si estende alle associazioni delle professioni non regolamentate di cui alla legge n. 4 del 2013.

Equo compenso

Resta la possibilità di modulare il compenso del professionista in base alla classe di rischio del sistema di IA impiegato, con decreti da adottare entro dodici mesi.

Tra le questioni che restano, invece, senza risposta, malgrado le nostre ripetute sollecitazioni evidenziamo: una procedura di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell'introduzione dei sistemi: il decreto rinvia all'informativa dell'articolo 1-bis del d.lgs. n. 152 del 1997, che riguarda i soli sistemi integralmente automatizzati, una quota del tutto marginale di quelli in uso e, di fatto, vietati per il lavoro; un ruolo di assistenza sindacale nell'esercizio del diritto alla spiegazione, che resta una prerogativa individuale del lavoratore; la coerenza tra le norme sulla gestione algoritmica (articolo 14 del decreto Primo Maggio per i rider, attuazione dell'AI Act, recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali); il coinvolgimento delle parti sociali nella governance della formazione all'IA nella scuola, negli adulti e nella pubblica amministrazione, e il ruolo di fondi interprofessionali ed enti bilaterali nei servizi per il lavoro.

Su questi punti il confronto si sposta ora sulla contrattazione collettiva, che con i CCNL dei comparti pubblici 2025-2027 ha già fissato regole di informazione preventiva più avanzate di quelle di legge, e sul recepimento della direttiva piattaforme, il cui termine scade il 2 dicembre 2026.

Cordiali saluti.

Il Segretario Confederale
Mattia Pirulli

Normativa nazionale

D.Lgs. 07/10/2026, n. 179, Sommario

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2026, n. 234.

Epigrafe**Decreto legislativo 7 ottobre 2026 n. 179**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.

[Preambolo](#)

Capo I

Disposizioni generali[Art. 1. Definizioni](#)

Capo II

Poteri delle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

Sezione I

Disposizioni generali[Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione](#)[Art. 3. Principi generali](#)

Sezione II

Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento[Art. 4. Autorità nazionale di notifica](#)[Art. 5. Autorità nazionali di vigilanza del mercato](#)[Art. 6. Punto di contatto unico](#)[Art. 7. Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione](#)[Art. 8. Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato](#)[Art. 9. Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato](#)[Art. 10. Coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti](#)[Art. 11. Atti di indirizzo](#)[Art. 12. Comitato di coordinamento](#)

Sezione III

Sistema di notifica[Art. 13. Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale](#)

Sezione IV

Sistema di vigilanza del mercato[Art. 14. Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio](#)[Art. 15. Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale](#)[Art. 16. Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale](#)[Art. 17. Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario](#)[Art. 18. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie](#)

Sezione V

Disposizioni sanzionatorie[Art. 19. Principi generali](#)[Art. 20. Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale](#)[Art. 21. Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato](#)[Art. 22. Misure sanzionatorie non pecuniarie](#)[Art. 23. Sanzioni amministrative pecuniarie](#)[Art. 24. Procedimento sanzionatorio](#)[Art. 25. Devoluzione dei proventi](#)

Sezione VI

Spazi di sperimentazione normativa[Art. 26. Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA](#)[Art. 27. Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA](#)[Art. 28. Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA](#)[Art. 29. Promozione dell'innovazione e della cooperazione transfrontaliera](#)[Art. 30. Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione](#)[Art. 31. Esiti della sperimentazione normativa per l'IA](#)

Sezione VII

Modifiche alla normativa di settore[Art. 32. Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82](#)[Art. 33. Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#)

Sezione VIII

Ulteriori disposizioni[Art. 34. Protezione dei dati e riservatezza](#)[Art. 35. Coinvolgimento delle Regioni e valorizzazione delle esperienze territoriali](#)

Capo III

Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione

[Art. 36. Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale](#)

[Art. 37. Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale](#)

[Art. 38. Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale](#)

[Art. 39. Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale](#)

[Art. 40. Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano](#)

[Art. 41. Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale](#)

[Art. 42. Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro](#)

[Art. 43. Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM](#)

[Art. 44. Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy](#)

[Art. 45. Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy](#)

[Art. 46. Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia](#)

[Art. 47. Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni](#)

[Art. 48. Utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi per il lavoro](#)

[Art. 49. Norme in materia di equo compenso](#)

[Art. 50. Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario](#)

[Art. 51. Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità.](#)

Capo IV

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici

[Art. 52. Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#)

[Art. 53. Disposizione processuale](#)

Capo V

Disposizioni finali

[Art. 54. Clausola di invarianza finanziaria](#)